



**Federazione Italiana Giuoco Calcio**  
**Lega Nazionale Dilettanti**

## **COMITATO REGIONALE LAZIO**

Via Tiburtina 1072 – 00156 Roma  
Tel. 06 416031 (centralino) – Fax 06 41217815  
Indirizzo internet: lazio.lnd.it  
E-mail: crlnd.lazio01@figc.it

### **Stagione Sportiva 2021-2022**

## **Comunicato Ufficiale N. 359 del 29/04/2022**

**Attività di Lega Nazionale Dilettanti**

### **MOTIVAZIONI CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE**

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 7 aprile 2022, ha adottato le seguenti decisioni:

#### **II° COLLEGIO**

Presidente: LIVIO PROIETTI  
Componenti: GIOVANNI GRAUSO, GISELDA TORELLA, LIVIO ZACCAGNINI

**42) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ A.S.D. PRO CALCIO CECCHINA, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE MORANI GIORDANO FINO AL 31/12/2024, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 161 SGS DEL 24/02/2022 (Gara: PRO CALCIO CECCHINA – FALASCHELAVINIO del 20/02/2022 – Campionato Under 16 Regionale Maschile)**

#### **Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 323 dell'8/04/2022**

Con il reclamo in epigrafe, la società ASD Pro Calcio Cecchina ha avanzato gravame avverso la sanzione di inibizione a carico di Giordano Morani, assistente di parte, sino al 31.12.2024.

La reclamante, preve scuse per il comportamento del proprio tesserato, sosteneva che la condotta del sanzionato fosse diversa da come descritta dall'arbitro, difettesse della violenza e che comunque non vi fosse stato un accertamento delle lesioni a carico del direttore di gara.

Veniva ascoltata la società a mezzo del proprio difensore il quale reiterava in sede di audizioni la propria richiesta di riduzione della sanzione.

La Corte disponeva quindi l'audizione in sede di supplemento di referto dell'arbitro il quale illustrava il comportamento violento e lesivo da parte del sig. Morani, confermando dettagliatamente quanto già esposto nel proprio referto.

Il relativo verbale di audizione veniva inoltrato all'appellante che presentava all'uopo memorie integrative sul punto.

Dall'istruttoria espletata e dagli atti in suo possesso, questa Corte osserva che il comportamento tenuto dal calciatore Morani è stato violento e lesivo, avendo colpito al corpo più volte l'arbitro con entrambe le mani, causandogli lesioni giudicate guaribili dall'Ospedale dei Castelli in giorni sette.

A riguardo, si ricorda che l'art. 61 C.G.S. prescrive che "i rapporti degli ufficiali di gara o del

Commissario di campo e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare”.

Si rientra, quindi, pacificamente nell'applicazione dell'art. 35 C.G.S., configurandosi l'aggravante specifica di cui al comma 4.

A ben vedere, infatti, detta norma prevede esclusivamente che la condotta violenta provochi lesione personale attestata con referto medico rilasciato da struttura sanitaria pubblica e non che detta lesione sia strumentalmente accertata.

La sanzione, tuttavia, deve essere ricondotta alla misura prevista dal Codice di Giustizia Sportiva e riqualficata in quella della squalifica, essendo il Morani calciatore che svolgeva funzioni di assistente di parte.

Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale

#### DELIBERA

Di accogliere parzialmente il reclamo, rideterminando la sanzione a carico del calciatore, con funzioni di assistente di parte, Morani Giordano nella squalifica fino al 24/02/2024.

Il contributo va restituito.

IL RELATORE

F.to Livio Zaccagnini

**43) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ A.S.D. CECCANO CALCIO 1920, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE BRUNI DIEGO FINO AL 24/02/2026, DEL CALCIATORE IANNARILLI SAMUELE FINO AL 24/02/2023 E DEL CALCIATORE LIBURDI JACOPO FINO AL 30/04/2022, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 248 LND DEL 24/02/2022 (Gara: CECCANO CALCIO 1920 – ARCE 1932 del 19/02/2022 – Campionato Juniores Under 19 “B” Regionale)**

**Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 323 dell'8/04/2022**

Con il reclamo in epigrafe, la società ASD Ceccano Calcio 1920 ha avanzato gravame avverso le squalifiche a carico dei calciatori Diego Bruni, Samuele Iannarilli e Jacopo Liburdi sostenendo che gli avvenimenti descritti dal direttore di gara nel proprio referto non fossero rispondenti al reale svolgersi dei fatti, allegando all'uopo un video e deducendo di aver altresì inoltrato esposto alla Procura Federale.

Veniva ascoltata la società a mezzo del proprio difensore il quale reiterava in sede di audizioni le proprie richieste di sospensione dell'esecuzione delle sanzioni e comunque una loro riduzione.

La Corte disponeva quindi l'audizione in sede di supplemento di referto dell'arbitro che veniva ascoltato dall'organo giudicante in presenza del rappresentante AIA e che illustrava dettagliatamente quanto già esposto nel proprio referto.

Il relativo verbale di audizione veniva inoltrato all'appellante che presentava all'uopo memorie integrative sul punto.

All'esito dell'istruttoria espletata e in base agli atti di causa, questa Corte rileva che il comportamento tenuto dai tesserati della società Ceccano Calcio 1920 merita di essere sanzionato.

Risulta infatti che Diego Bruni abbia colpito più volte l'arbitro con spinte, calci e afferrandolo anche per il collo, procurandogli lesioni refertate presso l'ospedale F. Spaziani di Frosinone con prognosi di giorni sette.

È acclarato altresì il comportamento ripetutamente ingiurioso e invasivo del calciatore Jacopo Liburdi e quello concretizzatosi in gravissimi atti invasivi da parte di Samuele Iannarilli.

A riguardo, si ricorda che l'art. 61 C.G.S. prescrive che “i rapporti degli ufficiali di gara o del Commissario di campo e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare”.

Si specifica, a chiarimento delle deduzioni della reclamante riguardo un errore materiale del

verbale di audizione, che le domande al direttore di gara sono state poste direttamente – seppur in videochiamata – dai componenti della Corte e che l’Organo Tecnico aveva esclusivamente assistito, provvedendo altresì a veicolare la convocazione dell’arbitro da parte di questo Organo di Giustizia Sportiva.

Il video depositato dalla società appellante, di converso, non presenta le garanzie tecniche e documentali necessarie a superare il valore fidefacente del rapporto di gara e del supplemento di referto.

Le sanzioni, quindi, appaiono correttamente quantificate dal Giudice Sportivo per quanto attiene i sigg. Bruni e Liburdi, mentre devono essere ridimensionate quelle comminate al sig. Iannarilli alla luce dei chiarimenti forniti dall’arbitro dinanzi questa Corte.

Per i tesserati rimangono comunque salve tutte le facoltà concesse dall’ordinamento sportivo all’esito dell’eventuale procedimento dinanzi ai Giudici Federali.

Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale

#### DELIBERA

Di accogliere parzialmente il reclamo, riducendo la squalifica a carico del calciatore Iannarilli Samuele al 30/11/2022.

Di respingere altresì il reclamo, confermando la decisione impugnata relativamente alle squalifiche a carico dei calciatori Bruni Diego e Liburdi Jacopo.

Il contributo va restituito.

IL RELATORE

F.to Livio Zaccagnini

IL PRESIDENTE

F.to Livio Proietti

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 13 aprile 2022, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

**I° COLLEGIO**

Presidente: LIVIO PROIETTI  
Componenti: GIOVANNI GRAUSO, GISELDA TORELLA, LIVIO ZACCAGNINI

**59) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ A.S.D. GALLICANO NEL LAZIO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI RIPETIZIONE DELLA GARA, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 310 LND DELL'1/04/2022 (Gara: GALLICANO NEL LAZIO – A FERRARIS VILLANOVA 1956 del 6/03/2022 – Campionato Seconda Categoria)**

**Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 332 del 14/04/2022**

Con il reclamo in epigrafe, la società ASD Gallicano nel Lazio ha avanzato gravame avverso la decisione del Giudice Sportivo che aveva accolto il ricorso in primo grado della società A Ferraris Villanova 1956, disponendo la ripetizione della gara.

A riguardo, il Giudice Sportivo rilevava che la compagine della ricorrente in primo grado aveva abbandonato il terreno di gioco ma che l'arbitro non aveva posto in atto quanto stabilito dalla regola 5 del regolamento del gioco del calcio.

L'odierna reclamante impugnava detta decisione sostenendo che fosse stato il presidente della società A Ferraris Villanova a invitare i propri giocatori di andare via, essendo quindi accertata la volontà dell'abbandono, con richiesta di conferma del risultato conseguito sul campo.

Pervenivano altresì controdeduzione della società controinteressata che chiedeva, invece, la conferma della decisione impugnata.

Il reclamo è infondato risultando del tutto condivisibile la decisione del Giudice Sportivo assunta in primo grado.

A ben vedere, infatti, dal referto arbitrale emerge che, a seguito della segnatura del 4 a 2 da parte della ASD Gallicano nel Lazio, oltre le proteste dei due calciatori della Ferraris Villanova, si creavano anche dei gruppetti di calciatori che discutevano tra loro e tale situazione si protraeva per circa 9 minuti finché la Ferraris Villanova abbandonava il terreno di gioco.

In tale frangente, l'arbitro ometteva di far buon governo delle norme di cui alla Regola 5 del Regolamento del Giuoco del Calcio: egli, infatti, avrebbe dovuto rivolgersi al dirigente e o al capitano per farsi rilasciare apposita dichiarazione scritta e, in difetto, avrebbe dovuto prendere atto del rifiuto alla presenza degli assistenti, al fine di accertare l'effettiva e inequivocabile volontà della squadra di abbandonare l'incontro.

Peraltro, in assenza di una situazione di oggettiva impossibilità di riprendere l'incontro, durante i nove minuti in cui i calciatori delle due squadre effettuavano conciliabili divisi in gruppetti, l'arbitro avrebbe già dovuto sanzionare la mancanza di volontà di entrambe le compagini di riprendere il gioco con sospensione che avrebbe portato una sconfitta a tavolino di tutte e due le società.

Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale

**DELIBERA**

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata.  
Il contributo va incamerato.

IL RELATORE  
F.to Livio Zaccagnini

IL PRESIDENTE  
F.to Livio Proietti

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 14 aprile 2022, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

**I° COLLEGIO**

Presidente: LIVIO PROIETTI  
Componenti: GIOVANNI GRAUSO, GISELDA TORELLA, LIVIO ZACCAGNINI

**58) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ A.S.D. BORGO PALIDORO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI RIPETIZIONE DELLA GARA, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 307 LND DEL 30/03/2022 (Gara: BORGO PALIDORO – RONCIGLIONE UNITED del 13/03/2022 – Campionato Promozione)**

**Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 332 del 14/04/2022**

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, visto reclamo della società A.S.D. Borgo Palidoro avverso le decisioni pubblicate sul Comunicato Ufficiale n.307 del 30.03.2022 del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Lazio LND, in cui viene accolto dallo stesso il ricorso presentato in primo grado della società Ronciglione United; valutati gli atti del fascicolo, ritiene di respingere il reclamo della società Borgo Palidoro, poiché il provvedimento sanzionatorio emanato risulta essere nel rispetto delle norme federali alla luce dei fatti così come verificatesi e degli atti ufficiali.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale pertanto, sulla scorta di quanto già fatto dal Giudice di primo grado, riconosce la sussistenza dell'istituto della causa di forza maggiore nel caso di specie, basata sul principio della massima prudenza; riscontra altresì che, il calciatore Angelucci Luigi, tesserato della società Ronciglione United, al fine di contrastare l'evolversi della pandemia da Covid-19, in data 11.03.2022 effettuava il tampone, con esito positivo, così come idoneamente documentato con referto del test antigenico rapido rilasciato da Ente autorizzato; riconosce pertanto un motivo valido come causa dell'assenza in campo della società ASD Ronciglione United, al momento dello svolgimento della gara, in data 13.03.2022.

**DELIBERA**

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata.  
Il contributo va incamerato.

IL RELATORE  
F.to Giselda Torella

IL PRESIDENTE  
F.to Livio Proietti

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 22 aprile 2022, ha adottato le seguenti decisioni:

### **I° COLLEGIO**

Presidente: LIVIO PROIETTI  
Componenti: ALDO GOLDONI, GIOVANNI GRAUSO

**55) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ A.S.D. REAL SANPAOLO CALCIO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE GHERARDI LEONARDO PER 10 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 85 LND DEL 24/03/2022**  
**(Gara: REAL SANPAOLO CALCIO – REAL FLAMENCO 82 del 20/03/2022 – Campionato Terza Categoria Roma)**

**Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 342 del 22/04/2022**

Il Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Roma comminava al calciatore Gherardi la squalifica per dieci gare effettive per aver rivolto all'arbitro un insulto di natura sessista. Impugna la sanzione la società sostenendo che il calciatore ha pronunciato un'espressione icastica, usualmente utilizzata nel gergo comune per esprimere disappunto dinanzi ad un evento avverso, senza assolutamente volersi riferire all'arbitro che, peraltro, era abbastanza distante ed a cui il calciatore dava le spalle. Il calciatore sentito in audizione diretta confermava la versione dei fatti contenuta nel reclamo, scusandosi per l'uso di un'espressione inopportuna, soprattutto in presenza di un direttore di gara di sesso femminile, ma che assolutamente non era rivolta alla stessa ma esprimeva solo disappunto per la segnatura di una rete da parte degli avversari che si aggiungeva all'ennesima disattenzione difensiva che aveva portato la squadra in ultima posizione. La Corte convocava quindi il direttore di gara che, da remoto, rendeva una dichiarazione assai circostanziata che conferma sostanzialmente quanto eccepito dalla reclamante. L'arbitro ha confermato di aver bene udito le espressioni sicuramente offensive pronunciate dal calciatore, ma ha precisato che lo stesso non si rivolgeva nei suoi confronti direttamente, si trovava infatti ad almeno cinque metri di distanza e non era rivolto con lo sguardo verso di lei né faceva alcun movimento di avvicinamento, aggiungeva inoltre che al termine della gara il calciatore si era scusato asserendo appunto di non volersi assolutamente rivolgersi alla sua presenza ma di aver pronunciato una imprecazione gergale di disappunto, sicuramente inopportuna e volgare soprattutto se percepibile da una donna. Ridimensionata quindi l'addebito al calciatore da insulto sessista all'utilizzo di espressioni assai volgari ma non direttamente rivolte all'arbitro, ne consegue che non può applicarsi la pena edittale prevista per la prima, ed assai grave, fattispecie ma va invece ridimensionata la sanzione in quella prevista per comportamenti analoghi e che, stante tutte le considerazioni sopra svolte, può limitarsi in tre giornate di squalifica. Tutto ciò premesso la Corte Sportiva di Appello Territoriale

**DELIBERA**

Di accogliere il reclamo, riducendo la squalifica a carico del calciatore Gherardi Leonardo a 3 gare. Il contributo va restituito.

**IL PRESIDENTE RELATORE**  
F.to Livio Proietti

**60) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ ASDPOL TERRACINA CALCIO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA, AMMENDA DI EURO 200,00, INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE DI TOMMASO EMILIANO FINO AL 15/04/2022 E SQUALIFICA A CARICO DEI CALCIATORI DI TOMMASO ANTONIO, VISCONTI VINCENZO, FLERALE MICHELE, HIDEG ANGEL SORIN E VIOLETTI VINCENZO PER 2 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 308 LND DEL 31/03/2022**  
**(Gara: GAETA – TERRACINA CALCIO del 26/03/2022 – Campionato Juniores Under 19 “B” Regionale)**

**Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 342 del 22/04/2022**

La Corte Sportiva di Appello Territoriale;

Visto il reclamo in epigrafe;

Esaminati gli atti ufficiali;

Ascoltata come da richiesta la società interessata;

Preliminarmente occorre rettificare quanto riportato dal Giudice Sportivo nella sua decisione. Infatti la sospensione della gara è avvenuta al minuto 40 del primo tempo sul punteggio di 0 – 1 e non come erroneamente riportato al minuto 40 del secondo tempo sul punteggio di 0 – 4.

Ciò premesso questa Corte Sportiva di Appello Territoriale, letti attentamente gli atti di gara, il reclamo, il verbale di audizione nonché il supplemento di rapporto del direttore di gara, preliminarmente, dichiara inammissibile il reclamo presentato dalla società Terracina Calcio ai sensi dell'art. 137, comma 3 C.G.S. relativamente alle squalifiche per due gare effettiva comminate dal Giudice Sportivo ai calciatori Di Tommaso Antonio, Visconti Vincenzo, Flerale Michele, Hideg Angel Sorin e Violetti Vincenzo in quanto trattasi di squalifiche non impugnabili.

Il reclamo è invece ammissibile per la sanzione della perdita della gara e per l'ammenda di € 200,00 (duecento/00) e pertanto va esaminato.

La società reclamante nel proprio scritto contestava la ricostruzione dei fatti riportata dal direttore di gara circa il reale accadimento di quanto avvenuto sul terreno di gioco da circa il 35° del primo tempo in poi con la successiva sospensione della gara.

Quanto in precedenza veniva ribadito in sede di audizione. La società richiedeva l'acquisizione del video della presunta rissa in quanto dalla visione risulterebbe inequivocabile che la decisione presa dall'arbitro non fosse corretta in quanto il comportamento dei giocatori in campo, seppur vivace, mai sarebbe potuto trascendere in una vera e propria rissa.

Sul punto relativo all'acquisizione della prova video questa Corte ritiene di non utilizzare il video in quanto non rientrante nei casi previsti dall'art. 61 C.G.S..

Per quanto concerne la sanzione e l'ammenda la Corte ritiene il referto ed ancor di più il supplemento fornito dal direttore di gara esauriente e dettagliato nel descrivere minuziosamente e con dovizia di particolari le circostanze così come verificatesi in campo.

Pertanto ritiene che il comportamento tenuto dai calciatori e tesserati e senz'altro censurabile e punibile così come correttamente stabilito dal Giudice Sportivo.

Tutto ciò premesso

**DELIBERA**

Di dichiarare inammissibile il reclamo, relativamente all'inibizione a carico del dirigente Di Tommaso Emiliano ed alle squalifiche a carico dei calciatori Di Tommaso Antonio, Visconti Vincenzo, Flerale Michele, Hideg Angel Sorin e Violetti Vincenzo, ai sensi dell'art.137, comma 3 del C.G.S..

Di respingere altresì il reclamo, relativamente alla sanzione della perdita della gara ed all'ammenda di euro 200,00, confermando la decisione impugnata.

Il contributo va incamerato.

**IL RELATORE**

F.to Aldo Goldoni

**61) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ A.S.D. GAETA, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DELL'ALLENATORE ARENA MATTEO PER 4 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 308 LND DEL 31/03/2022**

**(Gara: GAETA – TERRACINA CALCIO del 26/03/2022 – Campionato Juniores Under 19 “B” Regionale)**

**Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 342 del 22/04/2022**

La Corte Sportiva di Appello Territoriale;

Visto il reclamo in epigrafe;

Esaminati gli atti ufficiali;

Ascoltata come da richiesta la società interessata;

La società Gaeta calcio proponeva reclamo avverso la squalifica di 4 gare effettive comminata dal Giudice Sportivo al proprio allenatore, Sig. Matteo Arena, relativamente alla gara indicata in epigrafe.

Nel proprio scritto difensivo la reclamante poneva in evidenza la totale estraneità del Sig. Arena rispetto a quanto realmente accaduto sul terreno di gioco. Quanto in precedenza veniva ribadito in sede di audizione.

Questa Corte Sportiva di Appello Territoriale, letti attentamente gli atti di gara, il reclamo ed il verbale di audizione preliminarmente dichiara inammissibile il reclamo presentato dalla società Gaeta Calcio ai sensi dell'art. 137, comma 3 C.G.S. in quanto trattasi di squalifica non impugnabile.

Tutto ciò premesso

DELIBERA

Di dichiarare inammissibile il reclamo, ai sensi dell'art.137, comma 3 del C.G.S..

Il contributo va incamerato.

IL RELATORE

F.to Aldo Goldoni

**62) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ A.S.D. SPORTING COLLEFFERRO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE CALO SAFFIO FINO AL 29/04/2022, SQUALIFICA A CARICO DEI CALCIATORI AHMED ABDEL NABY ANGELO, CALICCHIA MIRCO E GRAZIOSI ANTONIO PER 3 GARE ED A CARICO DEI CALCIATORI CASTIGLIONE MARCO E DI DOMENICO GIORGIO PER 2 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 94 LND DEL 7/04/2022**

**(Gara: CITTA DI VALMONTONE 1921 – SPORTING COLLEFFERRO del 3/04/2022 – Campionato Terza Categoria Roma)**

**Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 342 del 22/04/2022**

Con il reclamo in epigrafe la A.s.d. Sporting Colleferro richiedeva la revisione del provvedimento del Giudice Sportivo ad oggetto la sanzione dell'inibizione per il Sig. Calo Saffio, Presidente Asd reclamante sino al 29.04.2022, nonchè per le squalifiche inflitte ai tesserati Sig. Ahmed Abdel Naby Angelo, Mirco Calicchia e Antonio Graziosi per la durata di n.3 gare effettive.

La Asd motivava il reclamo contestando gli assunti del direttore di gara e fornendo una diversa ricostruzione dei fatti.

In via preliminare ed assorbente ritiene questa Corte Sportiva di Appello Territoriale che il reclamo sia da ritenersi inammissibile e pertanto debba essere rigettato.

Risulta invero in primo luogo che la sanzione dell'inibizione sino al 29.04.2022 inflitta al Sig. Calo



Saffio non consenta per la sua durata di essere reclamata, così come pacificamente disposto dall'art. 137 comma 3 del C.G.S..

Parimenti, relativamente alle rimanenti sanzioni, risulta che il reclamo di che trattasi sia stato presentato e sottoscritto dal Sig. Calo Saffio, n.q di Presidente della Asd Sporting Colleferro, in costanza di sanzione inflittagli con la decisione impugnata.

Ciò in violazione di quanto disposto dall'art. 9 C.G.S., che come noto vieta ai soggetti sottoposti a sanzione di compiere attività federale.

Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale, ascoltata la società,

#### DELIBERA

Di dichiarare inammissibile il reclamo, relativamente all'inibizione a carico del dirigente Calo Saffio, ai sensi dell'art.137, comma 3 del C.G.S..

Di dichiarare altresì inammissibile il reclamo, relativamente alle rimanenti decisioni impuginate, ai sensi dell'art.9 del C.G.S., in quanto sottoscritto da persona sottoposta alla sanzione dell'inibizione.

Il contributo va incamerato.

IL RELATORE

F.to Giovanni Grauso

IL PRESIDENTE

F.to Livio Proietti

**Publicato in Roma il 29 aprile 2022**

IL SEGRETARIO

Claudio Galieti

IL PRESIDENTE

Melchiorre Zarelli